



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. ALMANZA – A. D'AJETTI"
OMNICOOMPENSIVO

C.F. 93076050819 - Via Napoli, 32 – 91017 - Pantelleria – (TP) - www.omnicompensivopantelleria.edu.it
Codice Univoco Ufficio: UFCTA6 – Codice IPA: isvalma – Iban: IT 15 Q 01030 16401 000063407529 c.c.b. - c.t.u. 0319907
☎ 0923 911050 PEO: tpis00400r@istruzione.it - PEC: tpis00400r@pec.istruzione.it

AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Unità Scolastica: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "D. ALIGHIERI"

ALLE ALUNNE ED AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ED ALLE LORO FAMIGLIE

AL DSGA FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE

Oggetto: Unità Scolastica SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "D. ALIGHIERI" – Disposizioni organizzative con riferimento alle modalità di svolgimento dell'intervallo sociale (cosiddetta ricreazione) e delle attività all'aria aperta - DIVIETO DI FUMO

L'avvio delle lezioni, a far data da lunedì 14 settembre 2026, impone la **necessità di impartire opportune disposizioni organizzative** relative alla regolamentazione dell'intervallo sociale, dello svolgimento delle attività all'aria aperta ed al divieto di fumo, nelle classi della Scuola Secondaria di primo grado.

ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO
PERCORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

Per le alunne e gli alunni iscritti al "*percorso ad indirizzo musicale*" è previsto lo svolgimento di 3 ore settimanali aggiuntive di strumento musicale, da svolgersi in orario pomeridiano, secondo un calendario da definirsi ancora nel dettaglio, in attesa dell'individuazione di tutti i docenti di riferimento.

In ragione di ciò, i suddetti alunni ed alunne svolgeranno l'orario curriculare dell'intero gruppo classe.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INTERVALLO SOCIALE (cd. Ricreazione)

Nelle prime 2 settimane di lezione l'intervallo sociale (cd. Ricreazione) si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 10:10, nell'atrio esterno.

In caso di condizioni atmosferiche che rendano impossibile l'utilizzo dello spazio all'aperto (ad es. pioggia – forte vento - basse temperature), il momento di pausa si svolgerà all'interno delle aule di riferimento.

Si precisa che la modalità di svolgimento dell'intervallo sociale (nell'atrio esterno o all'interno dell'aula di riferimento) deve riguardare l'intero gruppo classe, secondo la valutazione del/dei docente/i in servizio, in ragione anche delle condizioni atmosferiche della giornata.

Le conseguenti responsabilità di vigilanza gravano sui docenti in servizio alla seconda ed alla terza ora di lezione.

I Collaboratori Scolastici vigileranno con la massima attenzione i corridoi e gli spazi comuni (ad es. i bagni), collaborando con il personale docente, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o cose

Relativamente alla **vigilanza durante la pausa di ricreazione**, la giurisprudenza ha ritenuto che **la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave** poiché, **in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza delle alunne e degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi**. La responsabilità è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni. Si ricorda che in questi casi **esiste la presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante**, che può discolarsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ALL'ARIA APERTA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

Per le attività didattiche all'aria aperta all'interno della scuola, lasciate alla libera valutazione del/dei docente/i in servizio, in ragione anche delle condizioni atmosferiche della giornata, **considerata la prevedibile esuberanza delle alunne e degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi in questi momenti, si rende necessaria una maggiore attenzione nei compiti di vigilanza delle docenti e dei docenti in servizio.**

La responsabilità è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni. Si ricorda che in tema di vigilanza sulle alunne e sugli alunni **esiste la presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante**, che può discolarsi (prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

ULTERIORI PRECISAZIONI PER TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

- 1) **L'obbligo di sorveglianza** da parte delle docenti e dei docenti **copre tutto l'arco di tempo** in cui le alunne e gli alunni sono affidati all'istituzione scolastica.

- 2) La responsabilità delle docenti e dei docenti, secondo il CCNL, è estesa anche ai 5 minuti prima l'inizio delle lezioni, periodo durante il quale il/la docente deve trovarsi già in classe. Presentarsi in ritardo in classe espone il/la docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Se i ritardi dovessero verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato/a deve avvisare tempestivamente la scuola.
- 3) I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sulle alunne e gli alunni loro affidati, nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità.
- 4) Si ritiene utile ricordare che la mancata o omessa vigilanza sulle alunne e sugli alunni da parte dell'insegnante può comportare l'adozione di un provvedimento disciplinare.

DIVIETO DI FUMO

Il divieto di fumo nelle scuole è in vigore dal 1975; la Legge n. 3/2003 lo estende a tutti gli ambienti interni.

Il Decreto Legge n. 104 del 2013 proibisce il fumo anche nelle aree esterne delle scuole (giardini, cortili e zone recintate esterne).

È vietato fumare e utilizzare le sigarette elettroniche all'interno dei locali di tutti gli edifici scolastici e in tutte le aree all'aperto di pertinenza della scuola.

Il divieto riguarda il personale docente e non docente, le alunne e gli alunni e si estende ai genitori e a tutti gli eventuali visitatori che si trovino nelle aree di cui sopra.

Nello specifico, l'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, stabilisce quanto segue:

- All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie." : **quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole.**
- **È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione**, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
- Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Il personale scolastico, docente e non docente, ha l'obbligo di vigilare e segnalare le infrazioni. In caso di violazione delle norme antifumo, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da € 27,50 a € 275,00.

Si ricorda che i dipendenti della scuola, in aggiunta alla sanzione amministrativa, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

È dovere di tutto il personale docente e non docente far sì che le alunne e gli alunni acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Il Prof. Giuseppe Bernardo assicuri adeguata e tempestiva informazione alle alunne, agli alunni ed alle loro famiglie, attraverso gli usuali canali di comunicazione e le funzionalità del Registro Elettronico ARGO, anche attraverso la collaborazione dell'Animatore Digitale Prof. Sergio Di Giuseppe.

Il DSGA assicuri la notifica della presente nota a tutto il personale ATA della scuola, attraverso gli usuali canali di comunicazione.

Si confida nella consueta collaborazione.

Mediante la pubblicazione all'Albo on line e sul sito web della scuola, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, le presenti disposizioni organizzative si intendono notificate a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fortunato Benedetto Di Bartolo

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale)